

Senato della Repubblica

Audizione

Disegno di legge 1167-B, comma 8, art. 48

L'emendamento contenuto all'art. 48, comma 8 del Disegno di legge 1167-B prevede che l'obbligo di istruzione di cui alla Legge n. 296/2006 possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.

Per un esame della portata di tale previsione occorre tenere conto della situazione riguardante il fenomeno della dispersione scolastica e delle ragioni che spingono migliaia di giovani a compiere una scelta, il più delle volte irreversibile e dalle forti implicazioni sociali, professionali ed economiche proprie della vita di ognuno.

Per comprendere l'entità della problematica in esame, basti pensare che il tasso di abbandono scolastico è pari al 5% del totale della popolazione tra i 14 e i 17 anni: si tratta di circa **126 mila ragazzi** che risultano fuori sia dai percorsi di istruzione che da quelli della formazione professionale: di questi 50 mila solo al Sud.

Sono ragazzi che, da una parte, non trovano una rispondenza alle proprie inclinazioni nell'offerta del sistema educativo e, dall'altra, vivono spesso in aree, contesti territoriali o familiari espressione di un maggiore disagio sociale ed economico.

In questo contesto, l'apprendistato può rappresentare una significativa opportunità per molti giovani che, non in sintonia con gli attuali percorsi scolastici, scelgono di abbandonare la scuola senza conseguire una qualifica o un titolo di studio.

L'apprendistato in diritto-dovere, infatti, è un contratto di lavoro che comprende un percorso formativo ed educativo svolto in assetto lavorativo ed accompagnato da un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale.

Siamo dunque in presenza di una tipologia contrattuale che ha il grande merito di ricomporre la "frattura culturale" tra istruzione, formazione e lavoro, trovando nel contemperamento di questi elementi la formula giuridico-sociale imprescindibile per offrire ai giovani una reale opportunità, nonché un'alternativa per contrastare l'abbandono scolastico e consentire il conseguimento di una qualifica professionale.

Peraltro l'apprendistato in diritto dovere è una modalità di quell'alternanza tra scuola e lavoro che, nelle intenzioni della Riforma del Sistema educativo, dovrebbe caratterizzare tutti i percorsi del secondo ciclo compresi quindi anche i licei, gli istituti tecnici e professionali, facilitando e favorendo l'incontro tra giovani e mercato del lavoro. Una modalità quella dell'alternanza che dovrebbe far superare la tradizionale concezione secondo cui prima si studia e poi si lavora o secondo cui la teoria è strettamente separata dalla pratica.

Per tali ragioni, la previsione contenuta nell'emendamento al collegato lavoro della Finanziaria 2010, riguardante la possibilità di completare l'obbligo

di istruzione anche con l'apprendistato, deve essere considerata una opportunità importante che, non escludendo altre scelte, amplia invece le possibilità di “successo scolastico” prevedendo percorsi formativi differenziati ma di pari dignità educativa, culturale e professionale.

Peraltro, la scelta compiuta dal precedente Governo nel 2006 di elevare da 15 a 16 anni di età l'obbligo di istruzione scolastica, seppur maturata all'interno di una valutazione condivisibile, non ha di fatto prodotto i risultati attesi in ordine al contrasto dell'abbandono scolastico.

Appare quindi importante affrontare in maniera più sistematica i problemi che spingono ogni anno 126 mila giovani in obbligo formativo ad abbandonare la scuola. Nello stesso modo, andranno individuate ulteriori soluzioni rispetto alla previsione normativa in commento, al fine di determinare una molteplicità di interventi in grado di sostenere realmente i giovani anche favorendo i percorsi di alternanza scuola lavoro.

La possibilità di avviare percorsi di apprendistato con ragazzi che abbiano compiuto 15 anni costituisce, quindi, un importante riconoscimento del valore educativo e di trasmissione di saperi connessi ai processi lavorativi, riconoscendo l'impresa come luogo formativo che proprio nell'artigianato e nel terziario trova il suo momento più alto e qualificante.

Al medesimo tempo, occorre tenere presente che il ruolo dell'impresa non può essere sostitutivo rispetto a quello del sistema scolastico così come occorre considerare che il mantenimento dei connotati tipici del rapporto di lavoro, comporta una responsabilità complessiva e finale in capo all'impresa.

Inevitabilmente, quindi, perché tale istituto possa diventare una opportunità ulteriore rispetto al sistema scolastico-formativo è necessario un ripensamento complessivo sia del ruolo dell'impresa quale "luogo formativo" oltre che "produttivo" sia del mondo scolastico che dovrà essere in grado di sperimentare nuovi modelli didattici e formativi capaci di orientare ed indirizzare efficacemente i giovani e superare una concezione prettamente formalistica dell'apprendimento valorizzando le competenze specifiche e professionali, anche acquisite in assetto produttivo.

Per evitare, quindi, il rischio di un uso marginale di tale tipologia di apprendistato c'è bisogno della previsione di specifiche agevolazioni ed incentivi per le imprese, soprattutto per quelle artigiane e/o di piccole dimensioni, a fronte dei rilevanti obiettivi formativi e conseguenti oneri, ma c'è bisogno anche di pensare a modalità nuove e diverse di formazione.

In caso contrario, i connotati tipici del rapporto di lavoro, determinerebbero un eccessivo spostamento di responsabilità ed oneri in capo alle imprese.

Queste considerazioni assumono un particolare significato visto il ruolo che la normativa assegna alle parti sociali: un ruolo meramente consultivo, tanto che si parla di decontrattualizzazione di tale contratto, rispetto a quello delle Regioni che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e dell'Istruzione, dovranno definire la regolamentazione relativa ai profili formativi.

Infatti, nel nostro ordinamento tale apprendistato - sebbene siano trascorsi 7 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 e della legge n. 53 del 2003 - risulta ancora non operativo proprio perché ad

oggi non è stata ancora definita la relativa regolamentazione dei profili formativi.

Sarà, quindi, importante che, nel dare attuazione a questa tipologia di contratto, si operi tenendo in considerazione i differenti ruoli che i diversi soggetti, istituzioni e imprese, svolgono nel proprio specifico ambito di competenza.

Solo in questo modo sarà infatti possibile traguardare il duplice risultato di garantire effettivamente il diritto all'istruzione e alla formazione professionale dei giovani, nonché incidere in modo significativo sul problema della dispersione scolastica.

Diversamente, si corre il rischio di depotenziare il canale del diritto-dovere che, invece, deve assurgere a strumento cardine per l'integrazione tra apprendimento e lavoro e principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

In conclusione, le scriventi Confederazioni ritengono la proposta di emendamento una opportunità importante per fornire una risposta concreta alle esigenze dei giovani e, nel contempo, ritengono indispensabile – nel quadro di un approccio sistematico alle questioni dell'abbandono e del disadattamento scolastico - dare al più presto piena attuazione all'apprendistato in diritto-dovere.